



TRIBUNALE DI BENEVENTO
UFFICIO FALLIMENTI

Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1) Dr. Michele Monteleone | Presidente Rel. |
| 2) Dr. Michele Cuoco | Giudice |
| 3) Dr. Serena Berruti | Giudice |

Letta l'istanza depositata in data 20.01.2016 dalla [REDACTED] s.p.a, al fine di essere autorizzata sia al mantenimento di linee di credito autoliquidanti in essere al momento del deposito della domanda di concordato ex art. 161 VI co. L.F., sia a contrarre nuovi finanziamenti prededucibili ai sensi dell'art. 111 L.F., funzionali a urgenti necessità relative all'esercizio dell'attività aziendale fino alla scadenza del termine concesso ai sensi dell'art. 161, VI comma, o all'udienza di omologazione di cui all'art. 182-bis, quarto comma, fino a concorrenza complessiva di € 16 milioni;

rilevato che la società istante, in assenza del mantenimento delle linee di credito da parte degli istituti finanziari, ha dedotto la necessità di contrarre esclusivamente nuovi finanziamenti prededucibili ai sensi dell'art. 111 L.F. con [REDACTED] (tramite [REDACTED] quale banca mandataria ex art. 1958 c.c.), che si è resa disponibile a concedere alla [REDACTED] s.p.a. nuova finanza d'urgenza ex art. 182-quinquies L. F., da erogarsi in una o più tranche, per un ammontare massimo complessivo pari a Euro 10 milioni;

preso atto delle analitiche e puntuali conclusioni rassegnate dall'Ufficio dei Commissari Giudiziali con parere del 04.02.2016;

preso atto delle risultanze dell'udienza svoltasi in data odierna;

udito il relatore



OSSERVA

La domanda trova fondamento normativo nel novellato terzo comma, dell'art. 182-*quinquies* L.F. che, ad integrazione di quanto già previsto dal primo comma, estende le "Disposizioni in tema di finanziamento e di continuità aziendale nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti" alla possibilità di contrarre finanziamenti, prededucibili ai sensi dell'art. 111, L.F., in quanto e se funzionali a "urgenti necessità relative all'esercizio dell'attività aziendale", per il periodo di tempo intercorrente dalla presentazione della domanda e sino alla scadenza del termine fissato dal tribunale ai sensi del sesto comma dell'art. 161, L.F., ovvero all'omologa dell'accordo di ristrutturazione, o ancora alla scadenza del termine di cui al settimo comma dell'art. 182-bis L.F., in assenza dei quali "deriverebbe un pregiudizio imminente ed irreparabile all'azienda".

Con l'introduzione del III comma all'art. 182 *quinquies*, il legislatore ha previsto un'ulteriore ipotesi di finanziamento; più precisamente viene consentito al debitore che abbia presentato domanda ex art. 161 VI comma L.F., di chiedere l'autorizzazione "in via d'urgenza" a contrarre finanziamenti prededucibili "funzionali a urgenti necessità relative all'esercizio dell'attività aziendale", senza alcuna necessaria attestazione da parte di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, III comma, lettera d), come invece previsto dal I comma in cui invece i finanziamenti devono essere funzionali al migliore soddisfacimento dei creditori.

La norma continua precisando che il ricorso deve specificare:

- la destinazione dei finanziamenti;
- che il debitore non è in grado di reperire altrimenti tali finanziamenti;
- che in assenza di tali finanziamenti deriverebbe un pregiudizio imminente ed irreparabile all'azienda.

La disciplina di cui al I comma dell'articolo in commento si differenzia da quella recentemente introdotta di cui al III comma dello stesso articolo perché:

- ✓ la nuova disciplina di cui al terzo comma trova applicazione solo in caso di domanda ai sensi dell'art. 161, VI comma, L.F., cosiddetta di "preconcordato";
- ✓ l'oggetto delle disposizioni è per entrambe l'apporto di finanza straordinaria in favore dell'azienda, a valersi quale credito prededucibile ex art. 111, L.F.;



- ✓ è certamente diverso l'arco temporale cui la finanza è funzionale: sino all'omologazione per il primo comma, alla fase ante ammissione, ai sensi del III comma;
- ✓ diversa è la funzione della finanza richiesta: nel primo caso si rende necessaria per la copertura dell'intero fabbisogno dell'impresa per la durata della procedura concorsuale e, dunque, sino alla sua omologazione; nel III comma, invece, si rende necessaria per coprire le esigenze finanziarie relative ad urgenti necessità per il periodo più limitato intercorrente tra la presentazione della "domanda con riserva" e lo spirare del termine per il deposito della documentazione ex art. 161 L.F.;
- ✓ diversa è altresì la finalità dell'autorizzazione: funzionale al migliore soddisfacimento dei creditori nel primo comma; urgente e diretta ad evitare un pregiudizio imminente ed irreparabile all'azienda (e quindi anche nell'interesse dei creditori) nel terzo comma;
- ✓ nel primo caso è indispensabile l'attestazione da parte di un professionista, ex art. 67, L.F., che, anche sotto la responsabilità penale di cui al nuovo art. 236-bis, L.F., certifica come tale finanza, nella prospettiva del piano predisposto dall'azienda, sia «funzionale alla migliore soddisfazione dei creditori»;
- ✓ nell'ipotesi di cui al III comma la dichiarazione da parte del soggetto istante, deve invece solo specificare la destinazione dei finanziamenti, l'impossibilità di reperire altrimenti tali finanziamenti in assenza dei quali deriverebbe un pregiudizio imminente ed irreparabile all'azienda;
- ✓ è solo l'ultimo periodo del terzo comma che estende l'oggetto della domanda, dallo stesso disciplinata, alla richiesta per "il mantenimento di linee di credito autoliquidanti in essere al momento del deposito della domanda".

a) del contenuto e dei requisiti della domanda

Premesso il su indispensabile inquadramento sistematico, circa la sussistenza dei requisiti della domanda avanzata ex art. 182-*quinquies*, III comma, l.f., il ricorso presentato dalla società [REDACTED] S.p.A., dopo il preambolo di cui ai punti da 1 a 5 di ordine generale, al punto 6 fa riferimento ad un "Piano industriale economico e finanziario pluriennale (2016-2020)", le cui «previsioni economiche» sarebbero state oggetto di verifica

indipendente da parte di [REDACTED] S.p.A. in apposita relazione allegata (cfr. sub. 2).

Si legge ancora nel ricorso che «Il piano e la relazione tengono conto che, dopo il deposito del ricorso[...] e la conseguente sospensione dei pagamenti dei debiti pregressi, com'è prassi, i fornitori dovranno essere pagati immediatamente» e che «Alla luce di tali considerazioni, il piano di cassa contenuto nel suddetto documento evidenzia la necessità dell'immissione, nel corrente mese di gennaio, di nuova finanza complessiva di circa 16 MLN al fine di evitare conseguenze pregiudizievoli alla continuità aziendale e commerciale oltre che l'addebito di penali». Al punto 10 del ricorso si legge poi che «I finanziamenti oggetto della presente istanza d'urgenza sono destinati al regolare pagamento dei debiti correnti post deposito della domanda di concordato con riserva relativi principalmente ad acquisto di materie prime», atteso che «dopo il deposito del ricorso ex art. 161, comma 6 l.fall. e la conseguente sospensione dei pagamenti dei debiti pregressi, com'è prassi, i fornitori dovranno essere pagati immediatamente».

In relazione all'impossibilità di reperire "altrimenti tali finanziamenti" la società proponente si è limitata a precisare che « non è riuscita prima del deposito del ricorso [...] a reperire altrimenti ed altrove nuovi finanziamenti», poiché la «famiglia [REDACTED] ha dichiarato di non avere la possibilità di intervenire finanziariamente», e che l'altro socio, l'Istituto Sviluppo [REDACTED] è impossibilitato in quanto, per intervenute disposizioni di legge, sarà commissariato.

Infine in relazione al fondamentale requisito dell'urgenza del finanziamento e pregiudizio imminente ed irreparabile all'azienda si è sostenuto che «dall'assenza delle erogazioni deriverebbe un pregiudizio imminente ed irreparabile all'azienda con conseguente grave ulteriore pregiudizio per la continuità aziendale e aggravamento del passivo per le richieste di danni e penali».

b) del parere dei Commissari Giudiziali

Orbene, tanto premesso si possono condividere le conclusioni, unitamente ai dubbi e alle perplessità, a cui sono pervenuti i Commissari Giudiziali nel parere depositato in data odierna.

Infatti testualmente è dato leggere: " ... omissis ... Esaminata la documentazione posta a corredo della domanda, nonché quella acquisita in sede istruttoria dal Collegio dei Commissari Giudiziali; ... omissis ... sulla premessa della necessaria integrazione documentale e all'esito dei chiarimenti che la proponente potrà rendere anche nel corso dell'udienza o previa concessione di termine, tenuto conto :

- che i debiti insorgenti dopo la presentazione della domanda di concordato, funzionali alla normale gestione dell'attività aziendale hanno comunque natura prededucibile nella eventuale classificazione concordataria o fallimentare dei creditori da soddisfare;

- che quindi il finanziamento ove destinato, così come dichiarato dalla ricorrente, esclusivamente alla regolazione dei debiti ordinari insorgenti dopo la presentazione della domanda, comunque riguarda debiti che devono essere immediatamente soddisfatti solo per le difficoltà <<commerciali>> conseguenti allo stato di crisi dell'azienda ed alla <<caduta di credibilità>> finanziaria conseguente alla presentazione della domanda di concordato e che, comunque, ove invece i fornitori mantenessero un normale rapporto commerciale, i relativi crediti sarebbero comunque regolati alla naturale scadenza, ovvero fruirebbero della condizione di prededucibilità in caso rimanessero insoluti;

- che l'importo del finanziamento richiesto, in funzione delle analisi e delle valutazioni fatte dal collegio dei CC.GG sulla base della documentazione prodotta dalla ricorrente e dagli stessi acquisita, appare urgente e necessario, verosimilmente, quanto meno nella minor misura determinata con la revisione, effettuata sulla base degli elementi a disposizione, di cui alla tabella allegata (All. A) e pari ad € 5.514.207,00, ... omissis ...;

- che tale finanziamento, ove impiegato rigorosamente per la funzione cui è richiesta l'autorizzazione, costituirebbe semplicemente un trasferimento del diritto di credito prededucibile dal fornitore all'Ente finanziatore, mentre di certo consentirebbe il non aggravarsi della situazione economica della ricorrente;

... omissis ...

a parere degli scriventi Commissari, la richiesta autorizzazione potrebbe ed in ipotesi essere concessa, nella misura ridotta sopra indicata, previa dichiarazione di responsabilità degli organi sociali e previa acquisizione delle integrazioni e chiarimenti da parte della proponente, tanto per la destinazione esclusiva del finanziamento richiesto quanto in ordine alla sua rendicontazione, secondo la seguente formulazione che appresso per completezza si riporta:

"L'azienda ricorrente è obbligata a tenere una distinta contabilità economica e finanziaria delle somme ricevute in conseguenza del finanziamento autorizzato, dalla quale deve evincersi con



assoluta chiarezza l'utilizzo delle stesse a fronte di costi utili e funzionali al normale esercizio dell'attività d'impresa successiva alla presentazione della domanda di concordato.

Tale contabilità inoltre dovrà consentire, in base alle indicazioni fornite dai commissari giudiziali, di valutare il risultato economico del periodo di riferimento ove la procedura si concretizzi in una soluzione diversa dall'accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F. e consentire di valutare ogni possibile effetto di cui agli artt. 161, 173, 179, 236 e 236 bis l.f...

Infine e sino alla scadenza del termine fissato dal Tribunale ai sensi dell'art. 161, sesto comma, o all'udienza di omologazione di cui all'art. 182-bis, quarto comma, o alla scadenza del termine di cui all'art. 182-bis settimo comma, l'azienda è tenuta a trasmettere ai Commissari Giudiziali, con scadenza mensile ed entro il quinto giorno dalla stessa, un estratto delle operazioni annotate nella predetta contabilità, recante l'evidenziazione dei requisiti per la stessa disposti, in uno o qualsiasi ulteriore dato, documento o notizia di chiarimento dagli stessi richiesta.

c) Delle risultanze del verbale di convocazione

Alla presenza di tutte le parti evocate all'odierna udienza, la società istante ha provveduto ad integrare la documentazione depositando:

- a) estratto conto dell'unico conto corrente attivo della Società aggiornato al 03.02.2016 che evidenzia una disponibilità di €. 360.000,00 circa;
- b) contratti di fornitura in corso di esecuzione;
- c) estratto dei debiti verso fornitori maturati dal 14.01.2016 alla data odierna;
- d) estratto debiti verso dipendenti nel mese di gennaio 2016.

Ha evidenziato, inoltre, la necessità di essere autorizzata sia alla nuova finanza nella misura ridotta di €. 8.000.000,00 - in considerazione dell'esigenza urgente di riattivare il processo produttivo, mediante il pagamento pronto contanti delle materie prime e di onorare i debiti maturati post deposito domanda fino alla data odierna - sia a mantenere le attuali linee commerciali.

Gli Istituti di credito, condividendo le conclusioni a cui sono pervenuti i Commissari Giudiziali, hanno preso atto della urgenza conseguente alla tensione finanziaria generatasi in conseguenza del deposito del citato ricorso, da fronteggiare con nuova finanza interinale nella misura strettamente necessaria a preservare la continuità.



Anche i creditori strategici presenti (specificatamente [redacted] SpA e [redacted] Srl), con riferimento all'autorizzazione, fermo restando la dichiarazione dell'azienda che in assenza della nuova finanza ne deriverebbe un pregiudizio preminente ed irreparabile, hanno espresso parere favorevole sulla nuova finanza; per contro, unitamente al ceto creditorio è stato espresso parere contrario sul mantenimento delle linee auto liquidanti perché non è stato fornito un piano attestato ai sensi dell'art. 67 co. III lett. d) L.F. ritenendo lo studio di [redacted] una mera ipotesi progettuale.

Il Presidente del Collegio Sindacale, per quanto di sua competenza, nel precisare che il Collegio non ha funzione di revisione, affidata a [redacted], ha dichiarato di essere a conoscenza della situazione della Società e di essere favorevole alla necessità di contrarre nuova finanza e al mantenimento delle linee auto liquidanti.

Orbene, alla luce dei riscontri documentali forniti dalla società, dei rilievi svolti dai Commissari Giudiziali e delle conclusioni rassegnate da tutte le parti presenti all'udienza odierna, va rilevato che i finanziamenti richiesti sono funzionali all'esercizio dell'attività aziendale, e sono necessari per poter consentire la prosecuzione dell'attività, come del resto comprovato dalla relazione indipendente redatta da [redacted] S.p.a;

Dal piano di cassa contenuto nel suddetto documento emerge la necessità dell'immissione, nel corrente mese, al fine di evitare traumi alla continuità oltre che l'addebito di penali, di nuova finanza; la [redacted] inoltre ha concluso che il fatturato dei primi mesi del 2016 potrà essere realizzato esclusivamente in funzione dei tempi in cui sarà resa disponibile la finanza d'urgenza, evidenziandone l'assoluta necessità.

La mancata fruizione dei finanziamenti comporterebbe un pregiudizio irreparabile per la società a causa della probabile interruzione delle forniture, dell'addebito certo di penali e rischi di contestazioni di inadempimento da parte delle committenze.

Pertanto si ravvisa l'opportunità che la suddetta autorizzazione vada concessa, in conformità al disposto normativo di cui all'art 182 *quinquies* III comma L.F., fino alla concorrenza di € 5.514.207,00, con obbligo di rendicontazione, in conformità a quanto ritenuto dai Commissari Giudiziali nel parere del 04.02.2016.

d) Delle linee di credito autoliquidanti



La domanda sul punto, alla luce delle emergenze istruttorie sin qui acquisite, va disattesa stante le riserve espresse dai Commissari Giudiziali e dall'intero ceto creditorio.

Infatti come precisato dalla ricorrente il rilascio dell'autorizzazione richiesta comporterebbe la prosecuzione dei contratti e quindi il diritto delle banche a riscuotere i crediti (maturati) per le anticipazioni fatte, antecedentemente alla presentazione della domanda di concordato; tale diritto, implicito con l'autorizzazione in questione, in mancanza della stessa resta invece subordinato alle norme che disciplinano i relativi contratti tra le parti e i conseguenti riflessi che le stesse hanno per i rapporti in corso (cfr. Cass. civ. 17999/2011; Trib. Monza 27.11.2013; Trib. Roma 21.04.2010).

Invero è emersa la rappresentazione di un quadro di difficile leggibilità della situazione delle linee auto liquidanti e della potenziale disponibilità che potrebbe generarsi su di esse, in considerazione di un utilizzo in essere prossimo alla saturazione e di insoluti per un ammontare rilevante che parrebbe ad oggi compreso tra i 3.000.000,00/4.000.000,00 di Euro (cfr. in tal senso dichiarazioni rese a verbale dall'Avv. [redacted]).

Per contro, non è stata fornita dalla società istante alcuna prova diretta a confermare una puntuale e completa rappresentazione della situazione di cassa e di un budget di tesoreria settimanale, utile a consentire una decisione sul punto, in assenza in ogni caso del dato da cui desumere sia una corretta e puntuale circolarizzazione dei crediti (ceduti o anticipati) che il loro esatto ammontare.

La domanda, pertanto, sul punto pertanto va disattesa.

P.Q.M.

Applicato l'art. 182 *quinquies* III co. L.F.,

AUTORIZZA

in conformità alla richiesta, la [redacted] s.p.a. a contrarre nuovi finanziamenti predefucibili con [redacted] - tramite [redacted], quale banca mandataria ai sensi dell'art. 111 L.F. - funzionali a urgenti necessità relative all'esercizio dell'attività aziendale fino alla



scadenza del termine di cui all'art. 161, VI comma, o all'udienza di omologazione di cui all'art. 182-bis, quarto comma, fino alla concorrenza di € 5.514.207,00, con obbligo di rendicontazione, in conformità a quanto ritenuto dai Commissari Giudiziali.

RIGETTA

allo stato degli atti, la richiesta di mantenimento delle linee di credito autoliquidanti in essere al momento del deposito della domanda di concordato preventivo.

Si comunichi a cura della Cancelleria.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 04.02.2016

Il Presidente Estensore
Dr. Michele Monteleone

